

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 23/09/2026 n. 1103

Settore IV

4.3 - Area Governo del Territorio

4.3.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA ALLA RIMOZIONE DELL'AMIANTO ED ALLA INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA IN LAMIERA COIBENTATA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO, CON REALIZZAZIONE DI CABINE ELETTRICHE PREFABBRICATE E OPERE ACCESSORIE PER LA CONNESSIONE, SITO A SERRA SAN QUIRICO IN LOCALITA' CONTRADA SALERNA - RICHIEDENTE: SUNPRIME AGIRA SRL - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTE:

- la nota prot. n. 7481 del 16/09/2025, pervenuta ed assunta in pari data al protocollo prov.le al n. 36959 del 16/09/2025, con la quale il Comune di SERRA SAN QUIRICO ha trasmesso, per conto della Ditta SUNPRIME AGIRA S.R.L., l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 37387 del 19/09/2025, con la quale l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di SERRA SAN QUIRICO ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione

chiesta e con la quale, contestualmente, si provvedeva alla sospensione del procedimento per richiedere documentazione integrativa;

DATO ATTO in particolare, che la nota di sospensione del procedimento, di cui sopra, andava a richiedere chiarimenti in ordine alla esecuzione delle prescrizioni precedentemente stabilite con D.D. n. 195 del 16/02/2024 “*Art. 146 d.lgs n. 42/04 – Autorizzazione paesaggistica relativa ad ampliamento capannoni avicoli (...) Soc. Agricola Fioretti (...)*”, (a conferma SABAP prot. n. 1462 del 08/02/2024), il cui adempimento interessa gli stessi immobili oggetto dell’istanza che ci occupa, in ragione, questa volta, della rimozione dell’amianto e della copertura in lamiera coibentata per impianto fotovoltaico;

RICHIAMATE e considerate:

- la nota di chiarimenti successivamente prodotta (11/03/2026) dagli Uffici Amministrativi del Comune di Serra San Quirico, recante la proposta di valutare la prosecuzione dell’iter pur nelle more di un procedimento inerente il mancato rispetto delle prescrizioni della D.D. n. 195/2024;
- le successive, svariate, interlocuzioni intercorse da parte della ditta e del Comune (13/04/2026 e 15/06/2026) inquadrabili comunque all’interno della sospensione del procedimento, confermata e ribadita dal Responsabile dell’Area Governo del Territorio, anche alla luce dell’ulteriore parere confermativo SABAP n. 6896 del 27/04/2026, con le note n.ro 21520 del 16/06/2026 e n.ro 26345 del 20/07/2026;

PRESO ATTO infine, della documentazione integrativa prodotta, consistente nella documentazione fotografica attestante l’avvenuto adempimento delle prescrizioni stabilite in sede di rilascio della prima autorizzazione paesaggistica di cui alla D.D. n. 195/2024, documentazione da noi acquisita agli atti di entrambi i fascicoli inerenti le richieste autorizzazioni, con protocolli n.ro 28044 del 03/08/2026 e n.ro 28383 del 04/08/2026;

TENUTO CONTO quindi di una sospensione complessivamente pari a 319 giorni, si determina il collocamento della scadenza prevista per la conclusione del procedimento al giorno 30/09/2026;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 29696 del 20/08/2026, redatta dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

“(...) che l'intervento ricade in una zona vincolata sia ai sensi degli art. 136, c.1, lett. c) e d), del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - D.M.31.07.1985 – AN02 – Gola della Rossa (c.d. Galassino), sia ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., c. 1), lettera c “fiumi, torrenti, corsi d'acqua...” - interessando la fascia di rispetto del torrente Esinante - (c.d. Galasso acque).

L'area oggetto di intervento ricade in una zona a destinazione agricola ed interessa degli edifici con destinazione di allevamento avicolo situati in Via dell'Esinante n. 13 nel Comune di Serra San Quirico ricadenti in zona identificata nel P.R.G. come “E - Agricola”, normata dagli art. 17 - 29 delle NTA.

Gli immobili interessati dall'intervento non presentano caratteristiche di pregio, risultano costituiti da una struttura intelaiata in ferro modulare, tamponature realizzate in pannelli sandwich con una copertura costituita da lastre ondulate contenenti amianto.

Tali fabbricati manterranno, in seguito all'intervento, la loro funzione originaria.

L'intervento oggetto dell'istanza prevede, in particolare, la bonifica delle coperture in amianto dei due capannoni esistenti e la realizzazione di un nuovo manto di copertura in lamiera coibentata finalizzata all'installazione di un impianto fotovoltaico con una potenza totale pari a 521,43 kWp.

Sono inoltre previste le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, inclusa la realizzazione di due cabine elettriche prefabbricate in cemento armato, da adibire a cabina di distribuzione e di trasformazione, con finiture in intonaco color ocra per le pareti e grigio per le coperture piane.

Le cabine elettriche saranno realizzate in prossimità del confine di proprietà in modo da garantire l'accesso a quella di distribuzione all'ente gestore, in favore del quale sarà stipulata servitù perenne e inamovibile.

I pannelli fotovoltaici verranno installati in aderenza alle coperture con la stessa

inclinazione e lo stesso orientamento delle falde senza modificare la sagoma della copertura stessa. Non sono previsti interventi strutturali sul tetto.

Considerato che:

- gli interventi sono riconducibili alle tipologie di lavoro di cui alle voci B4-B8-B10 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- la zona che circonda fabbricati è caratterizzata dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva ben sviluppata che contribuisce a mitigare l'intervento;*
- gli interventi sulla copertura sono progettati cercando di mantenere la massima coerenza con gli immobili preesistenti; i moduli fotovoltaici verranno installati sul piano della copertura, seguendone l'inclinazione e l'orientamento, per garantire la massima integrazione visiva e architettonica;*
- le cabine elettriche prefabbricate, pur introducendo nuovi volumi, avranno dimensioni contenute ed un aspetto coerente con le tipologie edilizie esistenti nell'area; la scelta cromatica sarà calibrata sui toni predominanti nel sito, con intonaci color ocra per le pareti e grigio neutro per le coperture, in modo da ridurre ulteriormente l'impatto percettivo;*
- nel complesso l'integrazione architettonica con la struttura esistente, la scarsa visibilità, ed il contesto antropizzato preesistente garantiscono, pertanto, la compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici e ambientali del sito.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di "Rimozione dell'amianto e installazione di nuova copertura in lamiera coibentata per impianto fotovoltaico, con realizzazione di cabine elettriche prefabbricate e opere accessorie per la connessione", identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 28 part. 323 - 320 - 319 - 150, in quanto compatibili con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in linea con quanto proposto nel progetto:

- i pannelli fotovoltaici dovranno essere del tipo antiriflesso ed installati seguendo l'inclinazione e l'orientamento della copertura, per garantire la massima integrazione*

visiva e architettonica;”.

- *con gli interventi in progetto non si dovrà compromettere il precedente intervento di tinteggiatura realizzato sugli edifici interessati né essere previsti interventi sulla vegetazione arborea-arbustiva esistente;*
- *l'intervento di tinteggiatura delle due cabine elettriche prefabbricate dovrà essere eseguito con tonalità riferite alle cromie delle terre naturali.”.*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 29696 del 20/08/2026 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la “*motivata proposta di accoglimento*” di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all’istanza presentata dal Comune di SERRA SAN QUIRICO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell’art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

- avendo la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 20/08/2026, il parere vincolante doveva essere reso entro il 09/09/2026 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all’intervento in oggetto;

VISTO l’art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall’art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l’amministrazione competente ne prescinde e rilascia l’autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell’art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell’art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dalla Ditta SUNPRIME AGIRA SRL nel Comune di SERRA SAN QUIRICO - LOCALITA’ CONTRADA SALERNA, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 "*Semplificazioni procedurali*" del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*" entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 "*Autorizzazione*" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- *i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio;*
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente*", della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 131 del 14/11/2025;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 97 del 18/06/2026 con cui è stato conferito, ai sensi dell'art.110 del TUEL, a decorrere dal 01 luglio 2026 e per un periodo non eccedente la durata del mandato del Presidente, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, all'Arch. Sergio Bugatti;
- La Determinazione Dirigenziale n. 774 del 01/07/2026 del Dirigente del Settore IV - con la quale si aggiorna la delega di funzioni all'Arch. Massimo Orciani, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "*Governo del Territorio*" del medesimo Settore, conferito con determinazione dirigenziale n. 1810 del 23/12/2025, con decorrenza dal 01 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "*Governo del Territorio*" del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del Procedimento e del Titolare di incarico di E.Q. delegato dal Dirigente;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di *“Rimozione dell'amianto e installazione di nuova copertura in lamiera coibentata per impianto fotovoltaico, con realizzazione di cabine elettriche prefabbricate e opere accessorie per la connessione”*, nel Comune di SERRA SAN QUIRICO, LOCALITA' CONTRADA SALERNA, proposte come da istanza presentata dalla Ditta SUNPRIME AGIRA S.R.L. e trasmessa dal Comune di SERRA SAN QUIRICO con nota prot. n. 7481 del 16/09/2025, pervenuta e registrata al ns. prot. al n. 36959 del 16/09/2025, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio prot. n. 29696 del 20/08/2026, trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata.
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. Il ricorso al TAR può essere proposto entro 60 giorni, il ricorso straordinario può essere proposto entro 120 giorni, sempre calcolati dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto.
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.

- V.** Di dare atto che il Comune di SERRA SAN QUIRICO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L..
- VII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di SERRA SAN QUIRICO ed al soggetto richiedente.
- IX.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 23/09/2026

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2023/1141.1